

REPERTORIO N° ____ del _____

REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

CONTRATTO

relativo l'affidamento del servizio di dialisi domiciliare assistita, fornitura di apparecchiature e materiale di consumo, teledialisi, per le necessità della ASL Taranto, da aggiudicarsi in n. 5 lotti, distinti e separati;

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, con sede in Taranto al V.le Virgilio n. 31, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n° 02026690731, rappresentata dal dr. Vito Gregorio Colacicco, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda, che interviene nel presente atto non in nome proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, nella qualità di Direttore Generale, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. ____ del _____, di seguito denominata per brevità "AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE",

E

L' Impresa _____, con sede in _____, CAP _____, alla Via _____ n.____, Partita I.V.A. _____, C.F. _____, nella persona del Sig. _____, nato a _____ il _____, Codice Fiscale n. _____, in qualità di procuratore, di seguito denominata per brevità "FORNITORE";

PREMESSO

a) che con delibera del Direttore Generale n. ____ del ____ è stata indetta procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ex art. 59 d. lgs. n.36/23 suddiviso in n. 5 lotti per l'affidamento del servizio di dialisi domiciliare assistita, fornitura di apparecchiature e materiale di consumo, teledialisi, per le

	necessità dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, per un valore complessivo	
	posto a base di gara pari ad € _____ IVA esclusa, da aggiudicarsi con il cri-	
	terio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	b) ai sensi dell'art. 59 del d. lgs. la procedura non è finalizzata all'individuazione di	
	un unico aggiudicatario per singolo lotto ma, attraverso di essa, si perverrà alla	
	selezione di più soggetti, con i quali sottoscrivere un Accordo Quadro, in quanto	
	ritenuti idonei a fornire all'Azienda i prodotti oggetto di gara;	
	b) il Fornitore, giusta deliberazione di ammissione DG n. _____ del	
	_____ è ammesso alla procedura di cui al precedente punto per i seguenti	
	lotti _____ e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di	
	impegnarsi a fornire i beni oggetto del presente contratto ed eseguirlo alle condi-	
	zioni, modalità e termini stabiliti nel medesimo;	
	c) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi al-	
	legati nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e	
	completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire	
	tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e	
	per la formulazione dell'offerta;	
	d) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula	
	del presente contratto che è stata acquisita agli atti d'ufficio;	
	e) il Fornitore ha prestato cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n.	
	_____ della _____ per un importo complessivo pari ad €	
	_____ per il quinquennio di validità contrattuale, ai sensi dell'art. 117	
	del d. lgs. n. 36/2023;	
	f) il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile	
	relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento, n. _____	

contratta con la compagnia _____, acquisita in data odierna agli
atti d'ufficio.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le costituite parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che le
parti dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si sti-
pula quanto segue:

ARTICOLO 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime
premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente al-
legati, costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina dei rapporti con il
Fornitore regolati con il presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto
il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato “_”), l'Offerta Economica del Fornitore (Al-
legato “_”) ed il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI – Allegato “_”).

ARTICOLO 2

Definizione

1. Nell'ambito del contratto si intende per:
Amministrazione contraente: la Stazione Appaltante – ASL Taranto;
Contratto: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi ri-
chiamati;
Fornitore: la ditta appaltatrice o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato
aggiudicatario.
2. Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di es-
se, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole

clausole dell'appalto disponga diversamente.

ARTICOLO 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura e degli eventuali servizi connessi oggetto del Contratto, sono regolati in via graduata:

a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente ai beni ed alle prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione contraente, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante della disciplina del presente atto;

c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e di Contratti pubblici;

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, in quanto applicabili.

2. Le clausole del Contratto e degli ordinativi di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

ARTICOLO 4

Oggetto

1. Oggetto del Contratto d'appalto è l'affidamento per la durata di anni tre più ulteriore rinnovo di un altro anno del servizio di dialisi domiciliare assistita, fornitura di apparecchiature e materiale di consumo, teledialisi, per le necessità dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto in relazione ai lotti di seguito elencati - e per gli importi accanto ad ognuno riportati - oggetto dell'assegnazione di possibili appalti specifici da

parte della medesima Aziende, come riportati nell' "Allegato B _ Capitolato Speciale";

2. Il Contratto definisce la disciplina relativa ai rapporti nascenti dall'istituzione e definizione dell'Accordo Quadro nonché quella relativa all'esecuzione del rapporto nascente tra le parti contraenti dall'affidamento degli appalti specifici, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli ordinativi di fornitura.

3. Con il Contratto Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda a fornire i prodotti di cui alle proprie Offerte Tecniche ed Economiche nelle quantità, termini e condizioni rispettivamente indicate, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta in caso di affidamento degli appalti specifici e con i relativi ordini di fornitura. Il fabbisogno riportato per ogni lotto nei documenti di gara è indicativo in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Puglia, ivi inclusi processi d'acquisto regionali centralizzati o convenzioni CONSIP e similari, ai sensi dell'art. 26 della l. n. 488/99. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove tipologie assistenziali e/o la modifica di quelle ora in uso. Il suddetto fabbisogno è riferito all'intero lotto oggetto dell'Accordo Quadro cui risultano ammesse tutte le ditte di cui alla deliberazione n. ___/___ . Pertanto, l'Azienda affiderà gli appalti specifici ed inoltrerà gli ordini sulla base dei criteri individuati e descritti nell'art. 10 del Disciplinare di gara e delle effettive esigenze delle Strutture ed il Fornitore nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito, sulla base dei suddetti ordini.

4. Le prestazioni di cui al Contratto ed ai singoli appalti specifici/ordinativi di

fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto l'Azienda, in caso di inadempienza agli obblighi previsti, nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi.

5. L'Amministrazione contraente ha facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del Contratto, l'aumento delle prestazioni contrattuali rispetto alle quantità di cui al Disciplinare di Gara ed al Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi, nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 120, comma 9 del d. lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 5

Utilizzazione del Contratto

1. La gestione funzionale dei servizi, mediante l'assegnazione degli appalti specifici, verrà effettuata dall'Azienda con la quale il Fornitore procederà a svolgere e coordinare tutte le attività e le prestazioni previste dal Contratto. In particolare, la verifica della corrispondenza e conformità delle forniture e dei relativi servizi con quanto previsto in sede di Offerta Tecnica, sarà eseguita congiuntamente dal Fornitore e da personale incaricato della predetta Azienda;

All'Azienda spetterà:

- procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture emesse dal Fornitore, esaurito positivamente il procedimento di verifica della conformità e congruità delle stesse rispetto ai servizi eseguiti
- garantire l'adempimento delle obbligazioni formali previste nel Contratto.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti con cui la stessa verrà a rapportarsi nel corso dell'esecuzione del Contratto;

3. qualora il Fornitore dia esecuzione a disposizioni e/o prestazioni provenienti da

soggetti non legittimati, le stesse non verranno riconosciute ad ogni effetto e nessun diritto potrà essere vantato dalla medesima nei confronti dell'Azienda

ARTICOLO 6

Modalità di esecuzione degli ordinativi di fornitura

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza del Contratto, la richiesta di fornitura effettuata dall'Amministrazione contraente si perfezionano con la ricezione da parte del Fornitore dei relativi ordinativi inviati e/o trasmessi a mezzo lettera – in caso di anticipazione dell'ordine – ovvero mediante Sistema NSO o altro mezzo elettronico comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.

2. L'invio degli ordinativi di fornitura dovrà essere effettuato dall'Amministrazione contraente presso il seguente recapito del Fornitore:

ditta _____ – Ufficio ordini, via _____ città _____ cap. _____, telefono n. _____, indirizzo mail pec _____ - referente sig. _____ codice NSO _____.

3. Trovano applicazione, altresì, le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 7

Durata

1. Il Contratto ha validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ovvero dalla data di eventuale anticipata esecuzione, in base all'art. 50, comma 6 del d. lgs. n. 36/23 e ha durata di anni tre, rinnovabile per anni 1.

2. E' prevista la possibilità di attivare l'opzione di proroga tecnica sulla durata del Contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del d. lgs. n. 36/2023. In tal caso il

	Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabilite in Contratto ovvero alle condizioni di mercato più favorevoli per l'Amministrazione Contraente, in ogni modo accertate.	
	3. Il Fornitore si impegna, alla scadenza del Contratto, a prestare un'attività di collaborazione in favore dell'eventuale nuovo soggetto che fosse incaricato di svolgere forniture o attività comunque connesse a quelle oggetto del Contratto.	
	4. Alla scadenza del termine contrattuale, è facoltà della Azienda di richiedere al Fornitore la proroga del Contratto di accordo quadro per il tempo tecnico necessario (6 mesi) per lo svolgimento e definizione della nuova procedura di gara, ai medesimi patti e condizioni giuridiche ed economiche.	
	ARTICOLO 8	
	Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	
	1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle forniture ed alle prestazioni dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, anche se materialmente non menzionata, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale	
	2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nei suoi allegati e nella documentazione ivi richiamata, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e la decadenza dall'Accordo Quadro (restando espressamente inteso che, nel caso di difformità relative al singolo appalto specifico, l'Azienda contraente po-	

trà risolvere unicamente quest'ultimo).

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa, motivata e concordata deroga, alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara e nelle Offerte Tecniche del Fornitore, da reputarsi come integralmente richiamati nel presente atto. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero divenire obbligato successivamente alla data di stipula del Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4 ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti.

6. Le attività contrattuali specifiche sono esattamente individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto, cui si fa espresso rinvio.

In ogni caso dovranno essere rese senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto da parte delle Strutture Aziendali interessate al servizio.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Struttura destinataria dei servizi oggetto della gara e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali,

di personale formato, che potrà accedere presso le sedi di svolgimento del servizio, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Azienda nonché alla Struttura ed a quanti previsti nei successivi articoli, attraverso il personale all'uopo incaricato, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 9

Obbligazioni generali del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
 - effettuare le Forniture oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e nei relativi allegati e nelle offerte tecniche;
 - manlevare e tenere indenne l'Azienda dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli dei servizi oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Azienda ed alla Struttura utilizzatrice, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità previsti e proposti nelle offerte tecniche;

	<ul style="list-style-type: none"> osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le 	
	indicazioni operative - anche relative a modalità, luoghi e condizioni di trasporto	
	e consegna -, di indirizzo, organizzative e di controllo che a tale scopo saranno	
	predisposte e comunicate dall'Azienda, ivi compresa la collaborazione nella re-	
	portistica;	
	<ul style="list-style-type: none"> comunicare – con congruo anticipo al fine di consentire l'adeguata e tempestiva 	
	informazione all'interno dell'Azienda - le eventuali variazioni della propria strut-	
	tura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analitica-	
	mente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili e/o refe-	
	renti.	
	2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Azienda, in formato car-	
	taceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle	
	forniture effettuate.	
	3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Amministrazione contraente	
	contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di ri-	
	ferimento, a pena di irricevibilità delle medesime fatture e, comunque,	
	dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la presta-	
	zione dei servizi oggetto della fatturazione.	
	4. Il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi oggetto del Contratto e le correlate	
	forniture in tutti i luoghi che verranno indicati dall'Azienda, anche successiva-	
	mente alla data di stipula del Contratto, fermo restando che dovranno essere	
	eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e	
	della dislocazione della sede di detti soggetti.	
	Articolo 10	
	Obbligazioni specifiche del Fornitore	

	1. Il Fornitore, utilizzando la propria organizzazione tecnica ed amministrativa e le proprie risorse, si obbliga a dare esecuzione alla propria Offerta Tecnica ed Economica e, in particolare a:	
	<ul style="list-style-type: none"> • garantire all’Azienda il servizio in relazione ai lotti di seguito elencati, in perfetta corrispondenza ed esecuzione di quanto proposto nelle proprie offerte tecniche ed economiche; • assicurare l’esecuzione di tutte le altre prestazioni specifiche proposte dal Fornitore nella propria offerta tecnica relativa al/i lotto/i oggetto del Contratto (ad es. la formazione del personale). 	
	ARTICOLO 11	
	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
	1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, Il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al d. lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	
	3. Il Fornitore si obbliga, nei confronti del personale impiegato nei lavori, servizi e	

	forniture, all'applicazione del contratto collettivo maggiormente attinente alle	
	attività svolte, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativa-	
	mente più rappresentative, fatti salvi i trattamenti di miglior favore, anche ai	
	sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 30 del 21/11/2024 in materia	
	di trattamenti, contratti e controlli.	
	4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti	
	collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.	
	5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi pre-	
	cedenti vincolano Il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associa-	
	zioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.	
	6. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a	
	far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche	
	agli eventuali esecutori terzi di parte delle attività oggetto del Contratto.	
	ARTICOLO 12	
	Modalità e termini della fornitura, verifica di funzionalità	
	1. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente Ordine	
	di fornitura emesso da ogni singola Unità Richiedente e nel rispetto dei termini e	
	delle modalità e dei luoghi ivi indicati.	
	2. Il Fornitore si impegna ad eseguire i relativi servizi così come previsto e regolato	
	dal Capitolato tecnico e in tutti gli atti di gara, in particolare:	
	• I servizi, le connesse forniture e le attività connesse alla consegna devono essere	
	erogati nella modalità di cui al Capitolato Tecnico di gara e, ove migliorativa,	
	nell'offerta tecnica presentata;	
	• In caso di indisponibilità temporanea del servizio per causa di forza maggiore si	
	applicherà quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.	

	3. L'erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.	
	4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Unità Richiedente contraente.	
	5. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione del servizio deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.	
	6. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.	
	7. Qualora la prestazione del servizio non rispetti quanto indicato nell'ordine medesimo, il Fornitore:	
	<ul style="list-style-type: none"> • non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo compenso o indennizzo. 	
	8. Il Fornitore deve garantire entro la data di stipula del presente Accordo, la disponibilità di un numero verde/recapito telefonico dedicato alla commessa, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico di gara.	
	ARTICOLO 13	
	Corrispettivi e condizioni migliorative	
	1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente in forza degli ordinativi di fornitura effettuati e perfezionati, è quello indicato nell'Offerta Economica di cui all'Allegato “_”.	
	2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei beni prescritti in Capitolato Speciale ed in Offerta Tecnica.	
	3. Tutti i corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi	

sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione contraente. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dei singoli ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

ARTICOLO 14

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.

2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base dei trattamenti/accessi effettivamente erogati, comunque non contestati, nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il CIG assegnato al lotto della procedura di gara relativa al servizio di cui al Contratto, il riferimento al Contratto, al singolo ordinativo cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita

all'Amministrazione contraente.

4. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente bancario intestato al Fornitore n. _____, presso Banca _____ filiale di _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, espressamente indicato e dedicato dal Fornitore per i pagamenti relativi al Contratto, in base alle disposizioni della legge n. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

5. Al fine di assolvere agli obblighi di cui alla citata legge n. 136/10, Il Fornitore dichiara che hanno poteri di movimentare il conto corrente indicato al punto precedente, i seguenti Sigg.ri:

- sig. _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, in qualità di _____;

- sig. _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, in qualità di _____;

- sig. _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, in qualità di _____;

e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute in relazione ai predetti soggetti.

6. In caso di ritardo nel pagamento, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari al saggio d'interesse del principale strumento di finanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più re-

cente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione.

7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste in Contratto e nei singoli ordinativi di fornitura, pena la risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 15

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni

rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 16

Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione dei trattamenti/accessi ovvero per l'esecuzione del servizio previsto ovvero per la consegna dei prodotti necessari per l'esecuzione dei trattamenti, di cui al precedente articolo 11 e di quanto a corredo degli stessi, si applicherà una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo del servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto; in tali casi si applicheranno al Fornitore la penale di cui al precedente comma sino al momento in cui il servizio riprenderà ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale di cui al precedente comma 1, verranno contestati per iscritto al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione contraente

ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà

applicata al Fornitore la penale come sopra indicata a decorrere dall'inizio

dell'inadempimento.

4. Dopo due contestazioni non validamente dedotte di impossibilità assoluta

del Fornitore a provvedere entro i termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto,

l'Amministrazione contraente ha facoltà di procedere all'esecuzione del servizio,

ove possibile, sul libero mercato. L'eventuale maggior onere derivante è a carico del

Fornitore. In via prioritaria gli acquisti saranno effettuati presso la ditta che segue il

Fornitore affidatario nella graduatoria di aggiudicazione. Resta fermo in ogni caso la

risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall'Amministrazione contraente.

5. L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti

dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore

a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi

delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate

dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giu-

diziario.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non

esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale

si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesi-

ma penale.

7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente

articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risar-

cimento degli eventuali maggior danni.

ARTICOLO 17

Cauzione definitiva

	<p>1. Con la stipula del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore è tenuto a costituire -</p> <p>entro lo stesso termine fissato per la trasmissione dei documenti necessari per la stipula del Contratto - pena l'applicazione delle penali di cui sopra, una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione contraente, nell'ammontare riveniente dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106 del d. lgs. n. 36/23.</p>	
	<p>2. Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata del Contratto, costituita in una delle forme stabilite dalla l. n. 348/1982 e prevedere la copertura ed estensione anche per gli eventuali ulteriori ordinativi di fornitura effettuati dall'Amministrazione contraente, rispetto al quantitativo contrattualmente stabilito.</p>	
	<p>3. Tale cauzione definitiva potrà, quindi, essere prestata:</p>	
	<p>- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato;</p>	
	<p>- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti</p>	
	<p>necessarie condizioni:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ essere incondizionata e irrevocabile; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta dell'Amministrazione contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 cod. civ.; 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali. 	
	<p>4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito princi-</p>	

	pale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbli-	
	gazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., in	
	relazione all'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti e per i relativi	
	quantitativi.	
	5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici as-	
	sunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali	
	e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo	
	restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi diretta-	
	mente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.	
	6. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a	
	far data dalla ricezione dei relativi ordinativi di fornitura e nei limiti degli importi	
	negli stessi previsti.	
	7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli ordinativi di fornitura, e,	
	comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai	
	predetti ordinativi e dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa de-	
	duzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione,	
	verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni con-	
	trattuali.	
	8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo con-	
	senso espresso in forma scritta dall'Amministrazione contraente.	
	9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere	
	al reintegro entro il termine di 15 (giorni) giorni dal ricevimento della relativa richie-	
	sta effettuata da parte dell'Amministrazione contraente.	
	10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	

l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto il rispettivo ordinativo di fornitura ed inoltrare l'ordinativo di acquisto nei confronti della ditta seconda classificata ed addebitando al Fornitore il maggior costo sostenuto.

ARTICOLO 18

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente, ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, il Contratto ed i singoli ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. Il Fornitore potrà menzionare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione alla Amministrazione contraente delle modalità e dei contenuti di detta menzione.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d. lgs. n. 196/03 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ARTICOLO 19

Risoluzione

1. Ferma restando l'applicazione delle cause generali di risoluzione dei contratti disciplinate e previste dall'art. 122 del d. lgs. n. 36/23 e delle altre cause espressamente previste nel Contratto, l'Amministrazione contraente potrà risolvere, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, i singoli ordinativi di fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara.

2. In caso di reiterati e gravi inadempimenti di cui al comma 1, ed in particolare in caso di reiterati ritardi ed inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni ovvero alla qualità dei prodotti da parte del Fornitore, l'Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere il Contratto.

3. In ogni caso, l'Amministrazione contraente si riserva il diritto, senza onere alcuno ed in qualunque momento, di risolvere anticipatamente il Contratto, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) qualora risultino positivi gli accertamenti antimafia eseguiti presso la Prefettura competente dall'Amministrazione contraente nei confronti del Fornitore;

c) nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente;

	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto e di ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi del successivo articolo 21;	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione contraente;	
	f) violazione del divieto di cessione del Contratto;	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto offerto in sede di gara;	
	h) qualora presso l'Azienda nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, intervengano variazioni ai protocolli di utilizzo.	
	4. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti – ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lett. h) -, l'Amministrazione contraente ha diritto ad escutere definitivamente ed interamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.	
	ARTICOLO 20	
	Recesso	
	1. L'Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con mail pec nei casi di:	
	a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;	
	b) giusta causa;	
	2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:	
	I) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo	

	scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione	
	dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga desi-	
	gnato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale	
	entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;	
	<i>II)</i> la perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti minimi richiesti per	
	l'affidamento di contratti pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando e dal Di-	
	sciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore	
	medesimo;	
	<i>III)</i> la condanna di taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o	
	dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del	
	Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Ammini-	
	strazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assogget-	
	tati alle misure previste dalla normativa antimafia;	
	<i>IV)</i> ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sotto-	
	stante il Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.	
	3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le presta-	
	zioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per	
	l'Amministrazione contraente.	
	4. In caso di recesso dell'Amministrazione contraente, il Fornitore ha diritto al	
	pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, se-	
	condo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, sin	
	d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni	
	ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quan-	
	to previsto dall'articolo 1671 cod. civ.	
	ARTICOLO 21	

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni – che non siano cagionati con dolo o colpa grave ovvero riferibili a caso fortuito ovvero forza maggiore - eventualmente subiti da parte di persone, tanto dipendenti del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, causati dai beni oggetto del Contratto e dei relativi ordinativi di fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa a beneficio anche dell'Amministrazione contraente e dei terzi, valida per l'intera durata del Contratto e di ogni ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto ed ai singoli ordinativi di fornitura, con un massimale di almeno € 2.000.000,00 a sinistro. In particolare, detta polizza tiene indenne l'Amministrazione contraente, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Amministrazione contraente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto e relativi singoli ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo - ed i cui estremi sono riportati in premessa - è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto ed ogni singolo ordinativo di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 22

Subappalto

1. Il Fornitore potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali, qualora necessarie:

_____.

2. A tal fine, si avvarrà dei soggetti di seguito indicati:

corrispondenti alle imprese individuate in sede di offerta quali subappaltatrici.

3. Il Fornitore si impegna a depositare presso la sede dell'Amministrazione contraente almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

4. Il Fornitore dichiara di aver accertato che non sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della l. n. 575/1965 e successive modificazioni.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri

dell'Impresa aggiudicatrice, la quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti della Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva ragione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto, la medesima, con il presente atto assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con il servizio oggetto del Contratto.

6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

8. Il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il contraente non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai prece-

denti commi, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal Bando e dal Disciplinare di Gara.

ARTICOLO 23

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli ordinativi di fornitura, ad esso derivanti dal Contratto e dai singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolti i singoli ordinativi di fornitura.

3. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 120 del d. lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 24

Divieto di cessione dei crediti a terzi

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Contraente debitrice, comunque ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120, comma 12 del d. lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 25

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sul prodotto acquistato, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni l'Amministrazione contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione contraente.

3. L'Amministrazione contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce all'Amministrazione contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

ARTICOLO 26

Responsabile della fornitura

1. Il Fornitore, all'atto della stipula del presente atto, si obbliga a nominare entro 30 giorni dalla data dello stesso, un Responsabile della fornitura che sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente che, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore nell'esecuzione del Contratto.

2. Resta inteso che anche l'Amministrazione contraente provvederà a nominare un proprio referente.

3. Alla data di stipula del presente atto il Fornitore dovrà inoltre rendere noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail del Responsabile della fornitura.

ARTICOLO 27

Evoluzione tecnica

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Amministrazione contraente sulla evoluzione tecnica del prodotto oggetto del

Contratto e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo Contratto.

ARTICOLO 28

Foro competente

Tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, saranno di competenza e demandate in via esclusiva alla giurisdizione ordinaria del Foro di riferimento.

ARTICOLO 29

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. n. 196/03 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del Contratto e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto medesimo.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. L'Amministrazione contraente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Amministrazione contraente. In ogni caso l'Amministrazione contraente, dando esecuzione al Contratto con l'emissione

dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore e/o dei singoli contraenti dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore all'Amministrazione contraente nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 196/03 e delle altre normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Con la sottoscrizione del Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 9 del d. lgs. n. 196/03.

ARTICOLO 30

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ed agli ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per espressa previsione di legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R.

n. 633/72; conseguentemente, all'appalto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 31

Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o dei singoli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi quali, ad esempio gli ordinativi di fornitura; in caso di contrasto le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

_____ / ____ / _____

L'AMMINISTRAZIONE	IL FORNITORE
CONTRAENTE	
_____	_____
<p>Il sottoscritto _____, quale _____ del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:</p>	
Articolo 1 (Valore delle premesse e degli allegati)	
Articolo 2 (Definizione)	
Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile),	
Articolo 4 (Oggetto),	
Articolo 5 (Utilizzazione del contratto),	
Articolo 6 (Modalità di esecuzione degli ordinativi di fornitura)	
Articolo 7 (Durata),	
Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità),	
Articolo 9 (Obblighi generali della Fornitore),	
Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore)	
Articolo 11 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)	
Articolo 12 (Modalità e termini della fornitura, verifica di funzionalità),	
Articolo 13 (Corrispettivi e condizioni migliorative),	

	Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti),	
	Articolo 15 (Trasparenza)	
	Articolo 16 (Penali),	
	Articolo 17 (Cauzione definitiva),	
	Articolo 18 (Riservatezza),	
	Articolo 19 (Risoluzione),	
	Articolo 20 (Recesso),	
	Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa),	
	Articolo 22 (Subappalto),	
	Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto),	
	Articolo 24 (Divieto di cessione dei crediti a terzi)	
	Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore),	
	Articolo 26 (Responsabile della fornitura),	
	Articolo 27 (Evoluzione tecnica)	
	Articolo 28 (Foro competente),	
	Articolo 29 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento),	
	Articolo 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali)	
	Articolo 31 (Clausola finale).	
	_____, __/__/____	
	IL FORNITORE	
